

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 22 dicembre 2009, 2010/45/CE, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU 2010, L 30, pag. 322), nella parte in cui designa il sito denominato «Estrecho oriental» (recante il riferimento ES6120032) quale sito di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.
- 3) Non occorre statuire sulla domanda di intervento del Regno di Spagna.

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 24 maggio 2011 — Space Beach Club / UAMI — Flores Gómez (SpS space of sound)

(causa T-144/10)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo SPS space of sound — Marchi nazionali e comunitari figurativi anteriori space ibiza, space DANCE BARCELONA, space DANCE MADRID, space DANCE VALENCIA, space DANCE MALLORCA, space DANCE EIVISSA, space SPACE IBIZA WORLD, space DANCE e marchio nazionale denominativo anteriore SPACE VIVA — Impedimento relativo alla registrazione — Insussistenza di rischio di confusione — Insussistenza di somiglianza tra i segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

1. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i marchi interessati — Criteri di valutazione — Marchio complesso [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 38-40)*

2. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 29, 36-37, 58, 60, 65)*

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UA-MI 18 gennaio 2010 (procedimento R 766/2009-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Space Beach Club, SA e Miguel Ángel Flores Gómez.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:	Miguel Ángel Flores Gómez
Marchio comunitario di cui trattasi:	Marchio figurativo SPS Space of sound per prodotti e servizi delle classi 9, 35 e 41 – domanda di registrazione n. 5683693
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:	Space Beach Club, SA

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:	Marchi nazionali e comunitari figurativi anteriori space ibiza, space DANCE BARCELONA, space DANCE MADRID, space DANCE VALENCIA, space DANCE MAL-LORCA, space DANCE EIVISSA, space SPACE IBIZA WORLD, space DANCE e marchio nazionale denominativo anteriore SPACE VIVA per prodotti e servizi delle classi 9, 25 e 41
Decisione della divisione di opposizione:	Rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Space Beach Club, SA è condannata alle spese.

**Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 24 maggio 2011 —
Longevity Health Products / UAMI — Tecnifar (E-PLEX)**

(causa T-161/10)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo E-PLEX — Marchio nazionale denominativo anteriore EPILEX — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»